



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO

Viale dello Sport, 60 - 63039 San Benedetto del Tronto (A.P.)

Tel. 0735/780525 Fax 0735/780405

<http://www.ipia.it>

E-mail: ipsiasbt@ipia.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

L'adozione del Regolamento di disciplina è ribadita come obbligatoria dal Regolamento sull'autonomia, e fa parte integrante del Piano dell'offerta formativa.

(Rif. norm.:D.P.R. 24/06/1998 n. 249, art. 4;D.P.R. 08/03/1999 n.275,art.4 comma 2, D.P.R. 21 novembre 2007 n.235)

Il presente Regolamento recepisce le norme di cui al T.U. del D.L. 16 Aprile(febbraio) 1994 n. 297, le disposizioni di cui alla legge 7 Agosto 1990 n. 241 nonché quelle contenute nella Costituzione della Repubblica Italiana e nel D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 (STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE e sue modificazioni) di cui rispetta la divisione degli articoli e le linee di indirizzo ministeriali (D.M. 16 e 20/2007).

Art. 1 = Vita della comunità scolastica

Art. 2 = Diritti

Art. 3 = Doveri

Art. 4 = Disciplina

Art. 5 = Impugnazioni

Art. 1 VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

La scuola è luogo di formazione, di educazione e di istruzione oltre che comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici. In essa tutte le componenti, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, collaborano allo scopo comune di garantire la realizzazione del diritto allo studio, di promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio,ma soprattutto la crescita culturale e professionale degli studenti per un efficace inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

L'azione educativa si fonda sulla qualità delle relazioni insegnante- studente,sull'acquisizione del senso di responsabilità e di autonomia, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Le norme del presente Regolamento intendono garantire e salvaguardare i diritti di tutta la comunità e dei singoli componenti.

Insegnanti, studenti e tutti coloro che operano nella scuola si impegnano, con diversa responsabilità, all'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Art. 2 Diritti

2.1 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e

valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento la partecipazione alle attività curriculari, alle attività integrative e di recupero, l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

2.2 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Annualmente gli studenti eleggono i rappresentanti di classe e di Istituto che, nella veste ufficiale, costituiscono il tramite funzionale più idoneo alla comunicazione Dirigenza - docenti - alunni.

I rappresentanti possono riunirsi durante l'orario scolastico(per un max. di 14 ore annue) e formare un Comitato studentesco per avanzare proposte al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto e per organizzare attività culturali, ricreative e sportive.

Sono previste due forme di assemblee: d'Istituto e di classe.

- L'assemblea di Istituto riguarda tutti gli studenti iscritti;

si può convocare ogni mese (tranne l'ultimo mese di scuola). Per convocare l'assemblea occorre presentare al Dirigente Scolastico almeno cinque (5) giorni prima la richiesta firmata dai rappresentanti di istituto oppure dalla maggioranza del Comitato studentesco. Nella richiesta devono essere indicati la data e l'ordine del giorno.

Il Preside informerà, con circolare interna, gli alunni della data dell'assemblea e della sospensione delle lezioni; tale avviso letto agli studenti, trascritto sul registro di classe vale come comunicazione alle famiglie.

L'assemblea è gestita dagli studenti.

All'assemblea d'Istituto possono assistere con facoltà di intervento, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, ed i Docenti secondo l'orario di servizio.

Dello svolgimento dell'assemblea deve essere effettuata una verbalizzazione da consegnare al Dirigente Scolastico. I docenti in servizio rimarranno in sede a disposizione sino al termine dell'Assemblea.

- L'assemblea di classe riguarda gli studenti di una sola classe ed ha la durata massima di due(2) ore al mese anche non consecutive durante l'orario scolastico.La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico almeno tre (3) giorni prima, controfirmata dai docenti delle ore destinate alla stessa.

I docenti predetti sono tenuti alla vigilanza anche se non assistono alla riunione ed hanno il potere di intervento in caso di accertata impossibilità di ordinato svolgimento.

- Manifestazioni possono essere indette da organismi interni ed esterni alla scuola, in ogni caso la decisione di partecipazione è individuale sulla base di personali valutazioni dei motivi. A nessuno può essere impedito l'accesso a scuola o la frequenza alle lezioni se non intende aderire alla manifestazione.
- Cartelli, avvisi, manifesti, affissi negli appositi spazi (previa autorizzazione del Presidenza) devono essere firmati con nome e cognome e classe e datati; non devono contenere offese a persone, o incitamento a commettere reati.

Vengono favoriti e sollecitati i contatti e gli incontri con le famiglie secondo le seguenti modalità:

–Contatti telefonici per comunicazioni brevi ed immediate.

–Incontri in orario antimeridiano: 1 ricevimento al mese (programmati nella seconda settimana) da ottobre a maggio.

–Incontri collegiali in orario pomeridiano: n. 4 incontri divisi in Biennio e Triennio.

–Comunicazioni scritte tramite la Segreteria didattica.

–Assemblee di classe per casi di particolare rilevanza.

–Consigli di classe.

Art. 3 Doveri

3.1 Orario dell'attività scolastica

–L'orario dell'attività didattica è fissato dal Consiglio di Istituto, sentite tutte le componenti e dopo aver analizzato i seguenti dati: pendolarismo, mappe orarie dei mezzi pubblici.

–L'ingresso degli alunni avviene nei “dieci minuti” che precedono l'effettivo inizio delle lezioni ed è scandito da due successivi suoni di campanella. Lo studente deve, pertanto, essere in aula tra il primo suono della campana ed il secondo che segnala l'inizio effettivo delle lezioni.

–Lo studente è tenuto ad un'osservanza precisa e puntuale dell'orario scolastico.

3.2 Norme di comportamento

–Tutti i componenti della comunità scolastica (alunni, docenti, non docenti, genitori) hanno il dovere del rispetto reciproco, di osservare le regole della convivenza civile, di rispettare l'ambiente, di concorrere all'ordinato svolgimento della vita scolastica in tutte le sue manifestazioni. La mancata osservanza di quanto indicato deve essere segnalata tempestivamente in modo da consentire agli organi competenti di adottare i correttivi previsti e le iniziative più opportune in campo educativo e didattico.

–Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente agli impegni di studio.

–Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento interno dell'Istituto.

–Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola.

–Gli studenti devono condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola

3.3 Vigilanza degli alunni

–Per l'ordinato accesso degli alunni nelle aule, per l'inizio delle lezioni, la sorveglianza è assicurata dal personale ausiliario.

–I Docenti assolvono al loro obbligo di vigilanza con la presenza nelle aule cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e, al termine delle lezioni, nella fase di accompagnamento all'uscita.

–Il docente è tenuto a dare con la massima sollecitudine il cambio al collega alla conclusione dell'ora di lezione.

–Durante l'intervallo delle lezioni la vigilanza degli alunni è affidata ai docenti .

–Nelle situazioni di necessità e/o urgenza provvedono alla vigilanza i collaboratori scolastici.

3.4 Regolamentazione dei ritardi

Le entrate in ritardo fino alle ore 8,10 sono autorizzate dal docente in servizio, il quale ha la facoltà di ammettere l'alunno ritardatario alla prima ora di lezione dopo aver valutato l'iter dell'alunno.

Le entrate dopo le ore 8,10 saranno autorizzate dal Dirigente scolastico o dal Collaboratore Vicario in presenza di giustificati e/o comprovati motivi.

I cancelli dell'Istituto saranno chiusi alle ore 8, 15 e saranno riaperti nell'ora successiva.

Le entrate in ritardo, che comunque prevedono l'ammissione dell'alunno in Classe, saranno sanzionate nei seguenti modi:

- con ammonimento verbale, annotato nel registro di classe, alla terza entrata in ritardo non giustificata da comprovati motivi;
- dopo il terzo ritardo all'alunno non sarà consentito l'ingresso in classe se non accompagnato da un genitore o esercente la patria potestà;
- lo studente in ritardo giustificato accederà alle lezioni solo alla seconda ora; in attesa sosterrà in biblioteca sotto la sorveglianza degli addetti.

3.5 Uscite anticipate

Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, salvo nei casi di improvviso malore, per i quali sarà cura della Presidenza prendere le opportune iniziative, o di richiesta formulata personalmente dai genitori degli alunni anche maggiorenni. Non sono ammesse richieste di autorizzazione formulate telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo sostitutivo della personale presenza del genitore o di chi esercita la patria potestà.

Le uscite anticipate di intere classi, determinate da improvvise esigenze organizzative sono disposte con congruo anticipo, portate a conoscenza della famiglia preavvisando gli alunni ed annotate sul registro di classe.

Gli alunni maggiorenni per motivate ragioni, previa valutazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato, possono essere autorizzati ad uscire anticipatamente e comunque per un max di 5 volte in un anno.

3.6 Assenze e giustificazioni

- E' delegato alla giustificazione dell'assenza il docente in servizio al momento dell'entrata;
- Ai fini della giustificazione delle assenze e dei permessi di esonero, sono assimilate a lezioni le attività di ricerche culturali, le visite d'Istruzione, ecc.
- le assenze fino a 5 giorni sono giustificate con il libretto delle assenze sottoscritto dall'esercente la patria potestà, per gli studenti minorenni, altrimenti dallo studente maggiorenne che si assume la responsabilità della propria giustificazione;
- Dopo 5 assenze giustificate vige l'obbligo per gli alunni minorenni di essere accompagnati dal genitore o esercente patria potestà, mentre per i maggiorenni viene data comunicazione scritta ai genitori;
- dopo cinque giorni di assenza consecutiva si è riammessi in classe solo dietro certificazione medica;
- le assenze collettive (quando il numero degli assenti supera 1/3 dei frequentanti la classe) saranno considerate ingiustificate se non accompagnate da certificato medico o dalla presenza del genitore che attesti una idonea motivazione;
- l'alunno sprovvisto di giustificazione è ammesso in classe con annotazione sul registro e con l'obbligo di giustificare il giorno dopo;
- se sprovvisto di giustificazione per due giorni consecutivi, l'alunno, previa comunicazione ai genitori, non sarà ammesso a frequentare le lezioni se non accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci.

Si ribadisce l'importanza della effettiva presenza alle lezioni per un processo di maturazione e di crescita umana e sociale oltre che culturale, e che chiaramente viene disattesa in presenza di un rilevante numero di assenze, anche ai fini della validità dell'anno per la quale sono necessarie i due terzi di presenze del numero globale di ore.

3.7 Uscite dall'aula

- sono esclusi permessi di uscita dalle aule durante la prima ora di lezione e durante l'ora successiva all'intervallo
- durante le lezioni lo studente può allontanarsi dall'aula solo previa autorizzazione dell'insegnante e comunque uno per volta
- le uscite e i rientri dovranno essere celeri
- gli alunni possono recarsi presso gli uffici di segreteria durante le ore di scuola solo se autorizzati dall'insegnante che sta svolgendo la lezione e nell'orario di sportello.
- per le lezioni di Ed.Fisica gli alunni debbono essere accompagnati in palestra dal Docente o da un componente del personale ATA
- nel cambio tra una lezione e l'altra l'allievo deve rimanere in aula ed è severamente vietato allontanarsi dalla propria sezione ed attendere il Docente dell'ora successiva;
- nei trasferimenti tra un'aula e l'altra, gli allievi sono tenuti ad un comportamento ordinato, silenzioso e celere
- E' fatto divieto agli studenti di recarsi nella sala docenti, nei Laboratori, negli ambienti sportivi senza la presenza di un docente o senza la sua autorizzazione.

3.8 Operazioni per la distribuzione generi di conforto

Il rappresentante di classe provvede a raccogliere le richieste della classe prima dell'inizio delle lezioni e 10 minuti prima dell'intervallo si recherà presso le postazioni di distribuzione dei generi di conforto, uno per piano, e provvede al pagamento.

3.9 Uso degli spazi

–Sia gli spazi esterni che quelli interni sono fruibili da tutti secondo gli orari e le modalità stabilite e costituiscono un patrimonio comune che va rispettato e conservato, l'accesso fuori orario, previa richiesta scritta motivata, è consentito dal Dirigente o suo delegato a tutte le componenti con specifica autorizzazione.

3.10 Uso delle aule speciali, dei Laboratori, delle attrezzature sportive

–I Laboratori e le aule speciali sono utilizzati secondo l'orario curricolare, le ore di utilizzo possono essere prenotate da Docenti che hanno attivato progetti o percorsi di studio che richiedono l'uso dei Laboratori e delle loro dotazioni.

–Ogni tipo di Laboratorio ed ogni aula speciale è dotato di un regolamento che stabilisce:

- orario di apertura
- modalità di accesso
- uso di materiale e di apparecchiature
- norme di comportamento
- gestione delle risorse
- nome del responsabile

–L'uso dei Laboratori e degli impianti sportivi nell'orario pomeridiano è autorizzato, previa richiesta scritta e motivata, dal Preside; detti spazi sono fruibili da parte degli alunni solo in presenza dei docenti, responsabili delle dotazioni e delle strutture, durante l'uso. Il Tecnico, invece, è responsabile della manutenzione e della gestione del Laboratorio.

–L'uso della fotocopiatrice è consentito solo per scopi didattici; il docente interessato annoterà su un apposito registro il numero delle copie necessarie, la classe e la motivazione. Verrà fissato comunque un tetto massimo di copie consentite.

3.11 Uso della Biblioteca

La Biblioteca è fruibile solo in presenza del responsabile; l'apertura pomeridiana e la possibilità di prestito all'interno e all'esterno è regolamentata dalle norme interne di funzionamento della Biblioteca. Sono consultabili tutte le opere (volumi e riviste). Possono accedere al prestito gli studenti e il personale in servizio nell'Istituto. Sono escluse dal prestito le opere di maggior valore economico, le enciclopedie, i vocabolari, gli atlanti e i manuali.

La durata del prestito è di un (1) mese, salvo proroga, di un altro mese.

Non possono essere dati in prestito più di due volumi contemporaneamente.

La responsabilità della restituzione e dell'integrità dei volumi è assunta all'atto del prestito.

L'uso del computer da parte degli studenti per ricerche o tesine deve essere supportato da un'autorizzazione del docente.

3.12 Conservazione delle strutture e delle dotazioni

Sia i locali che i beni della scuola sono da considerare risorse di tutti e devono essere conservati e tutelati.

I Docenti e gli studenti che ne fruiscono sono tenuti al massimo rispetto dell'ambiente, delle suppellettili e delle attrezzature.

Le dotazioni di tutte le aule speciali e dei Laboratori sono affidate ad un docente responsabile della cura e della manutenzione.

Lo studente è tenuto a risarcire i danni arrecati volontariamente alle strumentazioni didattiche in uso,

agli arredi dei locali della scuola, ai beni personali dei compagni e degli insegnanti e di eventuali ammanchi.

Qualora non sia possibile risalire al diretto responsabile, il risarcimento ricadrà su coloro che hanno utilizzato la struttura o il locale danneggiati precedentemente la scoperta del danno.

Alle classi saranno assegnate sempre le stesse aule e le stesse attrezzature di cui saranno ritenuti responsabili in caso di eventuali danneggiamenti e che saranno tenuti a risarcire.

La classe potrà cambiare aula per particolari esigenze didattiche solo su autorizzazione del Dirigente.

L'Istituto non risponde di oggetti personali, preziosi e materiale didattico lasciato incustodito, dimenticato o sottratto.

3.13 Divieto di fumo

Ai sensi della Legge del Parlamento n. 584 dell' 11/11/1975, della legge 689/81, del D.P.R. 626/94, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 14 Dicembre 1995, della Circolare del ministro della Sanità del 28 marzo 2001 n. 4, della circolare ministeriale 11/04/2001 integrata da art. 1, comma 189, legge 30 dicembre 2004 n. 311, è fatto divieto a tutti di fumare nelle aule, nei laboratori, nelle palestre, nella biblioteca, nei luoghi di riunione, negli spogliatoi, nei corridoi e nei servizi, e comunque nei locali aperti ad uso pubblico.

Tutti coloro che vivono nella scuola sono tenuti alla stretta osservanza di questa norma, i responsabili di sezione sono stati delegati dal Dirigente Scolastico ad applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla legge.

3.14 Divieto di tenere accesi i cellulari

Nell'edificio scolastico è vietato a tutti, l'uso di telefono cellulare che dovrà essere tenuto rigorosamente disattivato e di altri dispositivi elettronici.

Per motivi urgenti potrà essere utilizzato il telefono della scuola.

In caso di trasgressione a tale divieto da parte dell'alunno, il telefono cellulare sarà ritirato dal docente che ne avrà la custodia fino al termine dell'ora di lezione. Se l'inottemperanza dovesse ripetersi il telefono cellulare sarà custodito in Presidenza e riconsegnato solamente ai genitori o a chi esercita la patria potestà, la prima volta.

Al ripetersi sarà riconsegnato agli stessi, al termine dell'anno scolastico.

ART. 4

DISCIPLINA

PREMESSA

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti, nonché di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

- 1 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 2 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 3 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Una volta subite non avranno ripercussioni sulla vita scolastica dello studente.
- 4 Esse tengono conto della situazione personale dello studente e della gravità del comportamento. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici ed offendano la disciplina, il decoro, i valori morali, anche fuori della scuola, per fatti che si riferiscono all'ambito scolastico e/o all'immagine della scuola sono inflitti, secondo la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a-ammonimento verbale;
- b-allontanamento dalla lezione;
- c-richiamo scritto inviato per conoscenza alla famiglia;
- d-sospensione dalle lezioni, per gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari, per un periodo fino a 15 giorni;
- e-esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato;
- f-espulsione dall'istituto.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere "a", "b" e "c" sono comminati dai docenti e/o dal dirigente scolastico. I provvedimenti disciplinari di cui alla lettera "d" sono di competenza del Consiglio di classe.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o l'espulsione dall'istituto sono adottate dal Consiglio d' Istituto.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Con riferimento alle fattispecie di cui sopra, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

La valutazione del comportamento è *effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico* espresso in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. I criteri e le modalità per la valutazione sono adottati nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009.

ART. 5 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dell'interessato o di chi ne esercita la potestà chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente e un genitore designati dal Consiglio di Istituto per tre anni, da un rappresentante dagli studenti annualmente eletto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico pro tempore. Le sedute di tale organo dovranno essere verbalizzate e raccolte in apposito registro. I verbali verranno redatti da un Segretario di volta in volta scelto dal Dirigente Scolastico.

L'organo di garanzia di cui al precedente comma decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

**Informativa sul trattamento dati relativi agli accessi ad Internet dall'interno dell'Istituto.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

Registrazione dati di accesso ad Internet

Si informa che tutti i dati relativi agli accessi ad Internet vengono registrati e memorizzati per i seguenti motivi:

1. assicurare l'idoneo utilizzo dell'accesso ad internet coi mezzi messi a disposizione dall'Istituto. L'uso di internet deve infatti essere finalizzato esclusivamente al proprio lavoro nell'ambito dell'Istituto Scolastico;
2. evitare spreco di risorse tecnologiche ed economiche causate da elevato traffico di dati non necessari;
3. ridurre la possibilità di contrazione di virus informatici, migliorando la sicurezza dei computer dell'Istituto e riducendo le spese di manutenzione ed aggiornamento della strumentazione informatica dell'Istituto;
4. nel caso in cui venissero denunciati compiuti atti punibili dalla legge dall'interno dell'Istituto, permettere di verificare le eventuali responsabilità e nel caso risalire all'autore.

I dati che vengono memorizzati sono i seguenti:

1. Nome dell'Utente che effettua l'accesso ad un sito internet,
2. Indirizzo completo del sito Internet,
3. Data e ora dell'accesso al sito,
4. Indirizzo del Computer dal quale si è effettuato l'accesso,
5. Quantità di informazione (in bytes) inviata e ricevuta.
6. Tali dati verranno memorizzati su diversi supporti e conservati per due anni, dopo di che verranno cancellati o distrutti. Il Dirigente Scolastico, o un suo incaricato, potrà accedere ai dati. I dati saranno comunque a disposizione delle autorità giudiziarie.

Si rammenta a tutto il personale l'importanza della segretezza della propria password di accesso alla rete di Istituto. Ciascuno è responsabile della propria password, che può cambiare quando vuole autonomamente senza avvertire alcuno. Le password non sono leggibili da nessuno, neanche dagli amministratori della rete informatica.

Si fa presente che se una password è nota ad altri, questi possono accedere alla rete a nome del proprietario.